

REGOLAMENTO (UE) 2016/440 DELLA COMMISSIONE

del 23 marzo 2016

che modifica gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di atrazina in o su determinati prodotti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), in combinato disposto con l'articolo 17 e l'articolo 49, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) I livelli massimi di residui (LMR) per l'atrazina sono stati fissati nell'allegato II e nell'allegato III, parte B, del regolamento (CE) n. 396/2005.
- (2) Tutte le autorizzazioni esistenti per i prodotti fitosanitari contenenti atrazina sono state revocate e, in conformità all'articolo 17 del regolamento (CE) n. 396/2005, è opportuno che gli LMR fissati per tale sostanza attiva negli allegati II e III siano soppressi.
- (3) A norma dell'articolo 43 del regolamento (CE) n. 396/2005, la Commissione ha chiesto all'Autorità europea per la sicurezza alimentare, di seguito «l'Autorità», di fornire un parere scientifico sugli LMR provvisori fissati per i cereali, a seguito di una richiesta di tolleranza all'importazione presentata dall'Argentina. Sulla scorta delle sperimentazioni sui residui presentate dal richiedente a sostegno dell'impiego di atrazina sul granturco in conformità alle buone pratiche agricole argentine, l'Autorità ha concluso ⁽²⁾ che gli LMR per l'atrazina nei cereali dovrebbero essere ridotti a un livello di 0,05 mg/kg. Tale livello corrisponde al pertinente limite di determinazione vigente per l'atrazina nei prodotti di origine vegetale. Gli LMR proposti non comportano un rischio per la salute dei consumatori europei.
- (4) I partner commerciali dell'Unione sono stati consultati in merito ai nuovi LMR tramite l'Organizzazione mondiale del commercio e le loro osservazioni sono state prese in considerazione.
- (5) Il regolamento (CE) n. 396/2005 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza.
- (6) Per consentire condizioni normali di commercializzazione, trasformazione e consumo dei prodotti, è opportuno che il presente regolamento stabilisca disposizioni transitorie per i prodotti ottenuti prima della modifica degli LMR introdotta dal presente regolamento e per i quali le informazioni dimostrano il mantenimento di un livello elevato di protezione dei consumatori.
- (7) Prima dell'applicazione degli LMR modificati dovrebbe essere concesso un periodo di tempo ragionevole al fine di consentire agli Stati membri, ai paesi terzi e agli operatori dell'industria alimentare di prepararsi a ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dalla modifica degli LMR.
- (8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

⁽¹⁾ GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1.

⁽²⁾ Reasoned opinion on the setting of a new maximum residue level for atrazine in cereals (Parere motivato sulla fissazione di un nuovo livello massimo di residui per l'atrazina nei cereali). *EFSA Journal* 2015;13(6):4126 [21 pag.].

